

ASL8

NP/2016/ 0009546 del 07/04/2016 ore 09,58

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 1.2.11



Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Tribunale di Cagliari-sez. Lavoro-Carta Maurizio c/ASL 8: comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 1.529/015 pronunciata dal Tribunale di Cagliari, che si allega alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Paola Trudu (All. 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 95% a favore dell'Avv. Lorena Vacca, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

(Avv. Paola Trudu)

(Avv. Lorena Vacca)

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 361 DEL 27 APR. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu



SENT. 1529/15
RACL. 1703/13
CRON. 621/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato mediante lettura nella pubblica udienza del 20 novembre 2015 la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1703 del R.A.C.L. dell'anno 2013 promossa da:

Carta Maurizio, nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 25 marzo 1973 e residente a Monserrato, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio

OPPONENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Fucas, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti

OPPOSTO

E

AZIENDA ASL N. 8 della Sardegna, in persona del Direttore generale, rappresentante *pro tempore*, Dott. Emilio Salvatore Simeone, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Trudu e Lorena Vacca, che la rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio

OPPOSTO

Motivi in fatto e in diritto

A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per conseguire l'esenzione ticket, la difesa opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c. il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dr.ssa Rita Massa, secondo cui il Sig. Carta è affetto da: "1) Lieve emiparesi e ipoestesia tattile braccio-cruale destra, esito di ictus ischemico; 2) Sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado lieve; 3) Spondilo-disco-artrosi cervico-lombare" e che, a causa di tali infermità, egli presenta una riduzione della sua capacità lavorativa in misura non superiore al 60%, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. La difesa opponente lamenta che il giudizio medico legale espresso dall'ausiliare del Giudice non corrisponderebbe alle reali condizioni invalidanti del Sig. Carta, con particolare riferimento alle patologie afferenti l'apparato osteoarticolare, la sindrome del tunnel carpale e l'afasia espressiva. La difesa opponente ha, quindi, concluso

cervic
ser

chiedendo di accertare che il Sig. Carta è invalido civile in misura pari o superiore al 67% dalla data della domanda amministrativa e di riconoscergli il diritto alla esenzione alla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, fin da tale data, con il favore delle spese processuali dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

L'Inps si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.

L'ASL 8 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande proposte, giacché non presenta alcun potere di incidere sul diritto rivendicato e si limita a recepire per quanto di sua competenza le risultanze del procedimento volto ad ottenere il riconoscimento dello status e, nel merito, contestando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto.

Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti.

§§§§

In via preliminare, deve accogliersi l'eccezione relativa al difetto di legittimazione sollevata dall'ASL 8. Infatti, considerato che l'unico soggetto competente a svolgere le funzioni di verifica circa la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per conseguire le prestazioni invocate risulta essere l'INPS e che il giudizio di opposizione ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario (Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 6084/2014 e 6085/2014), con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento e/o erogazione delle medesime, ne consegue che unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione promosso dal richiedente risulta essere il medesimo Istituto, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva delle altre Amministrazioni o Enti.

Nel merito, le censure mosse alla valutazione del consulente relativamente alla asserita ipovalutazione del danno all'apparato osteoarticolare, dei deficit funzionali e delle rachialgie diffuse prevalentemente cervicali e lombari, nonché della sindrome del tunnel carpale e della afasia espressiva appaiono infondate e devono, perciò, essere rigettate.

Innanzitutto, va premesso che la Dr.ssa Massa aveva già compiutamente disatteso in sede di accertamento tecnico preventivo i rilievi critici analoghi a quelli proposti dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio chiarendo la valutazione assegnata alle singole patologie da cui è affetto il Sig. Carta secondo i parametri indicati nel DM. 5/02/92 e i motivi per cui ha ritenuto di discostarsi dalle consulenze di parte.

In particolare, rinviando per completezza alle consulenze in atti, ci si limita ad osservare che la Dr.ssa Massa ha accertato che l'unica patologia insistente sull'apparato osteoarticolare è la spondilo-discoartrosi - cervico - lombare, evidenziata solo attraverso esami strumentali. La consulente ha, infatti, specificato che all'esito dell'esame obiettivo è emerso che la suindicata patologia non causa alcuna limitazione funzionale, ma solo lombosciatalgie, che non determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa. Ella ha, altresì, acclarato che non sussiste alcun deficit funzionale a carico della colonna

m

cervico - lombare, in accordo con quanto espresso dai consulenti di parte opponente; mentre, la sindrome sensitivo motoria di lieve entità, caratterizzata da lieve deficit di prensione e motilità fine della mano destra, la sfumata ipostenia all'arto inferiore destro e la lieve ipoestesia tattile all'emisoma di destra devono essere considerati esiti stabilizzati dell'ictus che nel 2010 aveva colpito il Sig. Carta. Quanto alla sindrome del tunnel carpale, la consulente ha spiegato che si tratta di un disturbo di lieve entità che non determina neppure una indicazione chirurgica; infine, per quanto concerne l'afasia espressiva addirittura concorda con il giudizio espresso dalla consulente di parte opponente, Dr.ssa Paganelli.

Orbene, rispetto a tali conclusioni, l'opponente si è limitato a dedurre un mero dissenso diagnostico, senza indicare una palese devianza delle medesime dalle nozioni corrispondenti alla scienza medica, né tantomeno segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Conseguentemente, le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione il rinnovo delle operazioni peritali o il richiamo a chiarimenti del CTU.

Sulla scorta di tali considerazioni, a fronte di una consulenza tecnica d'ufficio articolata, precisa ed approfondita e di argomentate conclusioni del consulente che ha riconosciuto in capo all'opponente una riduzione della capacità lavorativa pari al 60% del totale, deve dunque escludersi la fondatezza dell'avversa opposizione, con conseguente rigetto della stessa.

Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 - attraverso apposita autocertificazione - di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002.

Restano inoltre a carico definitivo dell'Inps le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico in separato decreto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando; ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

dichiara il difetto di legittimazione passiva della ASL 8;

rigetta il ricorso in opposizione proposto da Carta Maurizio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio.

Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso in Cagliari il 20 novembre 2015

Funzionario Giudiziario

(Angelo Sironi)

Depositato in cancelleria oggi

Cagliari, li 20.11.2015

IL CANCELLIERE

Funzionario Giudiziario

(Angelo Sironi)

IL G.O.T.

(dott.ssa Silvia Sotgia)

NOTA SPESE
(D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da Carta Maurizio contro ASL 8 Cagliari (Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. n. 1703/13, Giudice Dott.ssa Coinu)

Valore della controversia indeterminato (art. 5, co. 6 D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da €. 26.000,00 a €. 52.000,00
(complessità bassa)

Fase 1: studio della controversia	€. 1.620,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€. 1.147,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	//
Fase 4: fase decisionale	€. 3.500,00
Totale	€. 6.267,00
Spese generali 15%	//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su €. 6.267,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€. 313,35
Totale	€. 5.953,65
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€. 2.976,82
Totale dovuto	€. 2.976,82

Avv. Lorenza Vacca



Al Direttore Amministrativo
Sede


Oggetto: Tribunale Cagliari-sez. Lavoro-Carta Maurizio c/ASL 8: attestazione /verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,
si comunica che la scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dall'Avv. Lorena Vacca relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

(Avv. Paola Trudu)


1^a